



DIREZIONE RACCOLTA E TRASPORTO

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO SOLIDO URBANO CORRISPONDENTE AD IMBALLAGGI DI VETRO (E.E.R. 15 01 07) DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DEI COMUNI IN CUI AIMAG S.p.A. SVOLGE IL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data	Rev.	Redatto da	Approvato da
28/07/2025	0	Federica Salsi	Aram Iobstraibizer

INDICE

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 2 – DEFINIZIONI	5
Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	6
Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO	6
Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE	7
Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	7
Art. 7 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)	8
Art. 8 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	9
B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI	18
E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE	19
G. CONDOTTA	19
H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	20
I. CONTROLLI DA PARTE DI AIMAG	20
Art. 9 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	21
Art. 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	24
Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	24
Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	25
Art. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA	26
Art. 14 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	27
Art. 15 –RIASSORBIMENTO E CLAUSOLA SOCIALE	28
Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITA'	28
Art. 17 – LINGUA	29
Art. 18 – RISERVATEZZA	29
Art. 19 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	29
CAUZIONE DEFINITIVA	29
RIDUZIONE DELLE GARANZIE	30
Art. 20 – PAGAMENTI	32
Art. 21 – ANTICIPAZIONI	32
Art. 22 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISTE IN ECONOMIA	32
Art. 23 – REVISIONE PREZZI	32
Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI	33
Art. 25 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO	33
Art. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO	33
Art. 27 – INADEMPIENZE E PENALITA'	33
Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	35

Art. 29 – RISERVE E RECLAMI	37
Art. 30 – FORO COMPETENTE.....	37
Art. 31 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	37
Art. 32 – CODICE ETICO	37
Art. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	37
Art. 34 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	38

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, ai sensi del D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", e s.m.i., dei seguenti servizi di seguito dettagliati:

Servizio di raccolta porta a porta della frazione di rifiuto solido urbano corrispondente ad Imballaggi di vetro (E.E.R. 15 01 07) da eseguirsi nel territorio dei Comuni in cui AIMAG S.p.A. svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e nello specifico presso il territorio dei Comuni di Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/S, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero s/S e Soliera.

Il quantitativo indicativo di rifiuto da ritirare, riferito al periodo di 12 mesi, e le utenze da servire è così di seguito dettagliato:

COMUNE	Utenze con servizio standard	Utenze con servizio aggiuntivo	Utenze totali	Imballaggi di Vetro [ton/anno]
CONCORDIA	4144	3	4.147	326
MEDOLLA	3275	3	3.278	267
CAVEZZO	3520	3	3.523	305
MIRANDOLA	13154	24	13.178	1089
SAN FELICE S/P	5353	6	5.359	465
CAMPOSANTO	1563	1	1.564	139
SAN POSSIDONIO	1751	1	1.752	146
SAN PROSPERO S/S	2914	1	2.915	238
NOVI DI MODENA	4884	3	4.887	406
CAMPOGALLIANO	4323	20	4.343	389
SOLIERA	7623	12	7.635	593
CARPI	36492	95	36.587	3024
totale	88.996	172	89.168	7.387

Per le definizioni di utenze con servizio "standard" e utenze con servizio "aggiuntivo" si rimanda all'art. 2 del presente Capitolato; per il calcolo della stima delle utenze con servizio aggiuntivo si rimanda all'Allegato 1 punto 4.

Le quantità esposte sono puramente indicative.

Il rifiuto dovrà essere conferito presso l'impianto di Compostaggio rifiuti organici di proprietà AIMAG S.p.A. sito in via Valle 21 – 41012 Carpi (MO).

Il contratto ha effetti giuridici a partire dal giorno di sottoscrizione dello stesso da parte dell'impresa appaltatrice, ha durata indicativa di dodici mesi, più eventuale proroga contrattuale e avrà termine per esaurimento dell'importo contrattuale complessivo.

I servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'art. 178 del D. lgs 152/2006 e s.m.i.

Pertanto si darà inizio alle prestazioni anche in assenza di contratto in quanto la mancata esecuzione comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico.

In caso di abbandono o sospensione, totale o parziale, dei servizi, al di fuori delle situazioni previste dalle norme vigenti, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi salvo rivalersi sull'appaltatore per l'eventuale risarcimento e, qualora l'abbandono o sospensione siano ingiustificati, disporre la risoluzione del contratto.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Impresa appaltatrice

La persona fisica o giuridica alla quale la Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto, nonché i suoi legali successori o aventi causa.

Responsabile Operativo

Il tecnico nominato e comunicato dall'impresa appaltatrice al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato.

Il Responsabile Operativo potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcuni servizi o per alcuni territori.

Stazione Appaltante

AIMAG S.p.A. con sede in Via Maestri del Lavoro n. 38 – 41037 Mirandola (MO)

Tecnico Responsabile di Aimag

Il Tecnico nominato e comunicato da AIMAG a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati.

Utente

Chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze ai sensi del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Utenze

Luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio comunale; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

Utenze domestiche

Luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione distinte in:

- **utenze domestiche singole:**
utenze che dispongono di un contenitore personale per il rifiuto (unità abitative da minimo 1 a massimo 5 utenze);
- **utenze domestiche condominiali**
utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze (unità immobiliari condominiali in cui risiedono almeno 6 utenze domestiche).

Siti condominiali

Unità immobiliari condominiali in cui risiedono almeno 6 utenze domestiche;

Sistema di monitoraggio satellitare

Sistema composto da BlackBox (contenente un sistema di rilevazione satellitare GPS) ed eventuali altri componenti da installare a bordo cabina;

Sistema informativo di gestione

Sistema informatico di gestione dei dati ottenuti attraverso dispositivi di rilevamento fissi o mobili, composto da un'interfaccia software (portale on-line), un sistema di monitoraggio satellitare e da un'applicazione informatica da installare su dispositivi quali Smartphone/Tablet;

Utenze non domestiche

Luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi dalle utenze domestiche;

Punti di raccolta

Si intende la somma delle utenze domestiche singole, dei siti condominiali e delle utenze non domestiche.

Imballaggi di vetro

Imballaggi conformi ai requisiti dettati dal Consorzio Co.Re.Ve. (E.E.R. 15 01 07) e comunque avallati dalla Stazione Appaltante.

Servizio standard:

Servizio di raccolta domiciliare svolto con una determinata frequenza presso le utenze domestiche e le utenze non domestiche. La frequenza di raccolta del servizio standard dipende dalla zona omogenea di raccolta in cui una determinata utenza risiede.

Servizio aggiuntivo

Servizio di raccolta domiciliare svolto su richiesta presso le utenze non domestiche che hanno elevata produzione di rifiuto, con frequenza maggiorata. Per cadenza maggiorata si intende l'aggiunta di ulteriori giri di raccolta rispetto a quanto previsto nel corrispondente servizio standard.

Zona omogenea di Raccolta

Delimitazione geografica con la quale è stato suddiviso il territorio di ciascun Comune. Tale delimitazione identifica una frequenza di raccolta specifica e dipende dalla densità di urbanizzazione del territorio.

Si distinguono zone omogenee "urbane" corrispondenti al centro urbano del capoluogo e alle frazioni di ciascun comune; zone omogenee "foresi" corrispondenti alla zona extraurbana di ciascun comune; zona omogenea "centro storico" corrispondente al centro storico del Comune di Mirandola, cioè all'agglomerato urbano racchiuso entro la Circonvallazione.

Le Zone omogenee di raccolta sono a loro volta suddivise in Zone di raccolta.

Zona di raccolta

Delimitazione geografica con la quale è stato suddiviso il territorio di ciascun Comune. Di norma a una Zona di raccolta corrisponde un calendario di raccolta che contiene il programma dei ritiri del rifiuto. Esistono alcune eccezioni dove più zone di raccolta si riferiscono a un solo calendario di raccolta.

Calendario di raccolta

Programma operativo che contiene il piano degli interventi/ritiri periodici definiti in base alla tipologia di rifiuto raccolto, alla zona omogenea di raccolta e dal tipo di servizio (standard/aggiuntivo).

Art. 3 – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante resterà vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, a base d'asta, ammonta ad **Euro 1.664.500,00** IVA esclusa (diconsi euro unmilionesecentosessantaquattromilacinquecento/00), di cui:

- **Euro 1.308.700,00 + IVA** per il servizio base di raccolta e per il servizio aggiuntivo per le utenze non domestiche;
- **Euro 22.800,00 + IVA** per il servizio di raccolta presso le Ecoisole ed i Condomini critici.
- **Euro 332.500,00 + IVA di proroga contrattuale.** La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 3 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **Euro 332.500,00, al netto di IVA.** L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Si stima che i costi della manodopera sono pari ad Euro 750.000,00 (diconsi euro settecentocinquantamila/00).

Si stima che gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 500,00 (diconsi euro cinquecento/00).

La base d'asta è stata calcolata considerando per il servizio base di raccolta (meglio specificato al successivo art. 8 lett. C "frequenze di raccolta") un prezzo unitario fissato in 1,22

€/utenza/mese (IVA esclusa) e per quanto riguarda il servizio aggiuntivo per le utenze non domestiche (meglio specificato al successivo art. 8 lett. C “frequenze di raccolta”) un prezzo unitario fissato in 2,80 €/utenza/mese (IVA esclusa).

La determinazione dei corrispettivi avverrà moltiplicando la singola tariffa unitaria presentata in sede d’offerta per il numero di utenze servite e per il numero dei mesi di durata dell’appalto, di cui al modulo d’offerta del disciplinare di gara.

La base d’asta è stata calcolata considerando per il servizio di raccolta presso le Ecoisole (meglio specificato al successivo art. 8 lett. C “frequenze di raccolta”) un prezzo unitario fissato in 95,50 €/ecoisola/mese (IVA esclusa) e per quanto riguarda il servizio di raccolta presso i Condomini critici (meglio specificato al successivo art. 8 lett. C “frequenze di raccolta”) un prezzo unitario fissato in 11,00 €/sito/mese (IVA esclusa).

La determinazione dei corrispettivi avverrà moltiplicando la singola tariffa unitaria presentata in sede d’offerta per il numero di siti-ecoisole e per il numero dei mesi di durata dell’appalto, di cui al modulo d’offerta del disciplinare di gara.

Art. 5 - FORMA DI AGGIUDICAZIONE

Le modalità di aggiudicazione dell’appalto, così come quelle di partecipazione, presentazione delle offerte ed espletamento della gara sono precisate nel bando e nel disciplinare di gara.

Art. 6 – CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L’offerta economica da presentarsi per lo svolgimento del servizio dovrà essere espressa in (€/utenza) su base mensile per il servizio base di raccolta e per i servizi aggiuntivi per le utenze non domestica ed in (€/siti-ecoisola) su base mensile per il servizio di raccolta presso le Ecoisole ed i Condomini critici.

I prezzi unitari offerti dall’impresa appaltatrice costituiscono la base con la quale sarà pagato il servizio.

Essi sono comprensivi di:

- a) costo del servizio di raccolta e trasporto per il codice E.E.R. 15 01 07 oggetto dell’appalto;
- b) mercedi degli operatori-conduttori e del consumo di tutti i prodotti;
- c) l’onere complessivo per spese generali, assicurazioni, ecc.;
- d) oneri per la sicurezza;
- e) compilazione dei formulari di identificazione rifiuto (D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e D.M 145/98 e s.m.i.) e/o in alternativa regolare documento di trasporto, in conformità a quanto comunicato dalla Provincia di Modena con propria circolare prot. N. 115599/8.8.4 del 10/09/2004, secondo cui la ditta appaltatrice è esonerata dall’obbligo di formulario di identificazione per trasporti di rifiuti urbani a condizione che:
 - ogni veicolo adibito alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sia dotato di una copia dell’atto di affidamento della gestione del servizio, dal quale risulti appunto l’impianto a cui sono destinati i rifiuti.
 - il conferimento dei rifiuti agli impianti finali, indicati nell’atto di affidamento, deve essere effettuato direttamente dal mezzo che ha effettuato la raccolta.

Tali prezzi si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 7 – OBBLIGATORIETA' D'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (ANGA)

L'impresa o le imprese consorziate esecutrici devono obbligatoriamente essere iscritte alla categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le classi competenti al servizio.

Nella tabella sottoindicata sono riportati i Comuni con la popolazione interessata dal servizio del presente appalto. In merito all'iscrizione alla categoria 1 per la raccolta e trasporto rifiuti urbani, il singolo offerente dovrà avere la classe adeguata alla somma della popolazione residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio (come indicato nell'allegato A Delibera dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 12 settembre 2017 prot. n. 08/ALBO/CN. Qualora il servizio venga affidato ad un'ATI o ad un consorzio di Cooperative, ogni Ditta/Cooperativa dovrà avere classe adeguata alla somma della popolazione complessivamente servita e residente nei Comuni presso i quali eseguirà il servizio. In tal caso l'ATI o il Consorzio dovranno indicare la Consorziata esecutrice, la zona/zone servite e l'elenco dei mezzi con relativa portata utile messi a disposizione.

Di seguito si riporta la tabella della popolazione servita

COMUNE	POPOLAZIONE RESIDENTE DATI PROVINCIA DI MODENA 01/01/2025
CAMPOGALLIANO	8.536
CAMPOSANTO	3.349
CARPI	73.324
CAVEZZO	7.188
CONCORDIA s.S.	8.430
MEDOLLA	6.465
MIRANDOLA	24.692
NOVI DI MODENA	10.233
SAN FELICE s. PANARO	10.839
SAN POSSIDONIO	3.531
SAN PROSPERO	6.142
SOLIERA	15.543
TOTALE	178.272

Di seguito si riporta la tabella delle Classi relative alla Categoria 1

Categoria 1: suddivisa in 6 Classi in base alla popolazione complessivamente servita	A. superiore o uguale a 500.000 abitanti B. inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti C. inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti D. inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti E. inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti F. inferiore a 5.000 abitanti
---	--

Art. 8 – NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A. DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice al momento dell'affidamento del servizio dovrà stabilire una sede operativa ubicata entro un raggio di 30 km dal centro del bacino dei Comuni serviti da AIMAG S.p.A. (identificato nel Comune di Medolla) nella quale dovranno essere presenti sistemi e dotazioni di sicurezza, spogliatoi, servizi igienici per gli operatori ed un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, posta elettronica.

Tale sede ha lo scopo di garantire in modo capillare ed efficiente la presenza operativa su tutto il territorio oggetto del servizio.

Qualora l'impresa appaltatrice non disponga della sede operativa, dovrà presentare una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, di dotarsi di una sede con le caratteristiche di cui sopra, almeno 20 gg lavorativi prima dell'inizio del servizio, pena la revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto.

L'impresa appaltatrice dovrà anche provvedere a nominare il Responsabile Operativo, rappresentante dell'Impresa stessa, nei rapporti con il Tecnico Responsabile di AIMAG, al fine della organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Responsabile Operativo dovranno essere comunicati dall'impresa, al Tecnico Responsabile di AIMAG, in forma scritta. La nomina del Responsabile Operativo dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Il Responsabile Operativo dovrà sempre garantire la propria disponibilità per problematiche, comunicazioni, necessità di qualsivoglia natura correlate ai servizi. Egli sarà tenuto a comunicare ad AIMAG i propri recapiti telefonici, al fine di consentire ad AIMAG di contattarlo 24 ore su 24 per 6 giorni alla settimana (da lunedì a sabato), per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

In caso di assenza o di impedimento del Responsabile Operativo sarà cura dell'Impresa indicare per iscritto un'altra persona che lo sostituisca, a tutti gli effetti.

In particolare, il **Responsabile Operativo** ha il compito di:

- a) Organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;
- b) Garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione del servizio appaltato.

Aimag potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Operativo, quando, a sua mera discrezionalità, valuti che questi non si attenga ai compiti sopra elencati o, per qualsiasi motivo, non lo ritenga persona affidabile.

B. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Tecnico Responsabile di AIMAG:

- a) L'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
- b) L'elenco delle persone incaricate nella gestione delle emergenze;
- c) Preventivamente le sostituzioni del personale.

L'impresa appaltatrice, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L. 12/3/1999 n. 68;

- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati da AIMAG;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale che AIMAG le avrà comunicato essere indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale di AIMAG.

AIMAG è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio.

C. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari alla migliore esecuzione del servizio in oggetto.

Nel dettaglio dovrà farsi carico dell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

CONDIZIONI GENERALI

Frequenze di raccolta

La raccolta "porta a porta" del rifiuto costituito da imballaggi in vetro (E.E.R. 15 01 07) avrà frequenza "standard" di un ritiro ogni ventotto giorni nelle zone omogenee urbane e foresi e ogni quattordici giorni nella zona omogenea Centro Storico dei Comuni di Mirandola e Carpi.

Servizi Aggiuntivi

Per alcune utenze non domestiche con elevata produzione di imballaggi in vetro può essere previsto un servizio "aggiuntivo" a richiesta che prevede la raccolta del rifiuto con cadenza maggiorata rispetto alla raccolta "standard" descritta al precedente capoverso e così di seguito meglio specificata:

- per le zone omogenee urbane si prevedono tre ulteriori giri di raccolta con cadenza settimanale (ad eccezione della settimana con servizio "standard"), nello stesso giorno previsto nella raccolta "standard" del rifiuto per la medesima utenza;
- per le zone omogenee foresi si prevede un ulteriore giro di raccolta con cadenza quattordicinale (ad eccezione della settimana con servizio "standard"), nello stesso giorno previsto nella raccolta "standard" del rifiuto per la medesima utenza;
- per la zona omogenea Centro Storico dei Comuni di Mirandola e Carpi si prevedono tre giri aggiuntivi nei quattordici giorni di cui:
 - un ulteriore giro di raccolta nella stessa settimana dove è prevista la raccolta "standard" del rifiuto per la medesima utenza, ma in un giorno diverso;
 - due ulteriori giri di raccolta nella settimana successiva a quella prevista nella raccolta "standard" negli stessi giorni della settimana precedente individuati per la raccolta "standard" e per il giro di raccolta aggiuntivo.
- per la zona omogenea Centro Storico del Comune di Carpi è previsto un ulteriore servizio di raccolta aggiuntivo, denominato "servizio aggiuntivo PLUS", che prevede sette giri aggiuntivi nei quattordici giorni di cui:
 - tre ulteriori giri di raccolta nella stessa settimana dove è prevista la raccolta "standard" del rifiuto per la medesima utenza, ma in giorni diversi;
 - quattro ulteriori giri di raccolta nella settimana successiva a quella prevista nella raccolta "standard" negli stessi giorni della settimana precedente individuati per la raccolta "standard" e per il giro di raccolta aggiuntivo PLUS.

Condomini Critici

Per alcune utenze condominiali (c.d. *Condomini Critici*) delle zone omogenee urbane e del Centro Storico dei Comuni di Carpi e Campogalliano, a causa del limitato spazio per allocare i contenitori condominiali per la raccolta di imballaggi in vetro, può essere previsto un servizio extra, su decisione del Gestore, che prevede la raccolta del rifiuto con cadenza raddoppiata rispetto alla raccolta "standard", ovvero:

- per le zone omogenee urbane si prevede un ulteriore giro di raccolta con cadenza ogni ventotto giorni nello stesso giorno previsto nella raccolta "standard" del rifiuto per la medesima utenza ma a distanza di quattordici giorni (in questo modo, questi Condomini Critici avranno un ritiro quattordicinale);
- per la zona omogenea Centro Storico del Comune di Carpi si prevede un ulteriore giro di raccolta con cadenza quattordicinale (ad eccezione della settimana con raccolta "standard"), nello stesso giorno previsto nella raccolta "standard" del rifiuto per la medesima utenza;

La Stazione Appaltante, a seguito di accordo con l'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di raddoppiare la frequenza di raccolta "standard" di alcune utenze condominiali delle zone omogenee urbane degli altri Comuni in gestione ad AIMAG S.p.A, così come già effettuato per i Comuni di Carpi e Campogalliano.

Ecoisole

Nel Centro Storico del Comune di Carpi sono state create cinque ecoisole per il conferimento dei rifiuti porta a porta di specifiche utenze non domestiche con impossibilità di tenere i contenitori all'interno dei propri locali.

La Stazione Appaltante provvederà al vuotamento di tali carrellati tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato.

I vuotamenti, se realizzati nelle giornate coincidenti al giorno di raccolta standard, aggiuntivo e aggiuntivo PLUS, della zona porta a porta di appartenenza, non sono soggetti a compenso aggiuntivo.

Coperture singole

Nei Centri Storici di alcuni dei Comuni gestiti sono state installate coperture singole ad uso cestino per il conferimento dei rifiuti costituiti da imballaggi in vetro da parte dei passanti.

La Stazione Appaltante dovrà provvedere al vuotamento dei carrellati inseriti all'interno di tali coperture una volta a settimana, nelle giornate di seguito specificate:

- Comune di Soliera: n. 6 coperture, giorno di vuotamento giovedì;
- Comune di Mirandola: n. 1 copertura, giorno di vuotamento mercoledì.

I vuotamenti, se realizzati nelle giornate coincidenti al giorno di raccolta standard, aggiuntivo, aggiuntivo PLUS, della zona porta a porta di appartenenza, non sono soggetti a compenso aggiuntivo.

Servizi Extra

Il Gestore si riserva la possibilità di attivare vuotamenti extra di carrellati per la raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro in particolari circostanze, ad esempio:

- in caso di eventi quali fiere, sagre, manifestazioni;
- in caso di un numero elevato di carrellati pieni presenti presso le sedi AIMAG di via Maestri del Lavoro 38 (Mirandola) e via Watt 4 (Carpi).

Il Tecnico AIMAG di riferimento invierà le richieste dei servizi extra all'impresa appaltatrice tramite mail con congruo anticipo, specificando il numero dei carrellati da vuotare e, in caso di eventi, anche la/le giornata/e di vuotamento richiesta/e e il posizionamento degli stessi.

Qualora tali vuotamenti siano richiesti in giornate coincidenti al giorno di raccolta standard o aggiuntivo della zona porta a porta di appartenenza, e in numero non superiore a sette carrellati (indipendentemente dalla volumetria), non sono soggetti a compenso aggiuntivo.

Eventuali altre variazioni derivanti da decisioni delle Amministrazioni Comunali saranno comunque comunicate all'impresa appaltatrice con congruo preavviso.

Esposizione del rifiuto

Il servizio di raccolta "porta a porta" del rifiuto costituito da imballaggi in vetro avverrà al piano terra di ogni punto di raccolta, di norma su suolo pubblico nella parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede/pista ciclabile o la strada.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi per i quali il Committente riterrà necessario per la migliore funzionalità del servizio, il rifiuto potrà essere collocato vicino all'accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Tecnico Responsabile di AIMAG o suo collaboratore.

Su indicazione della Stazione Appaltante l'impresa appaltatrice avrà l'autorizzazione per accedere in aree private di utenze domestiche e non domestiche per effettuare le operazioni di svuotamento, ponendo attenzione durante lo svolgimento del servizio e senza recare disagio all'utenza. Senza tale autorizzazione la raccolta dovrà essere effettuata al di fuori della proprietà privata.

Su indicazione della Stazione Appaltante, il rifiuto potrà essere collocato nella parte interna della recinzione entro i 5 mt dal confine con il suolo pubblico. In questi casi, durante le operazioni di vuotamento, il mezzo di raccolta dovrà stazionare su suolo pubblico.

Le utenze dovranno attenersi ai giorni e orari prefissati per quanto riguarda l'esposizione delle varie tipologie di rifiuto da smaltire. L'esposizione dovrà avvenire prima dell'inizio dell'orario di servizio, specificato nei paragrafi successivi, salvo eccezioni comunicate dalla Stazione Appaltante.

Contenitori in dotazione alle utenze

Il rifiuto costituito da imballaggi in vetro si troverà all'interno di apposite pattumelle da 30 litri oppure all'interno di appositi bidoni carrellati di volumetria variabile da 120 a 240 litri (coperchio di colore verde) forniti dalla Stazione Appaltante.

Modalità operative in fase di raccolta

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà svuotare i contenitori in tutti i punti di raccolta.

Durante tutte le fasi di caricamento e raccolta del rifiuto, l'operatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a preservare l'integrità degli imballaggi in vetro. A tale scopo, dovrà essere ridotto al minimo l'utilizzo di qualsiasi forma di costipazione durante i turni di lavoro.

In fase di vuotamento del contenitore, qualora si dovesse verificare la perdita di rifiuto solido e/o liquido sul suolo, questo dovrà essere immediatamente raccolto, pulendo il suolo a regola d'arte. Le operazioni di pulizia dell'area interessata dovranno essere condotte senza oneri aggiuntivi per AIMAG.

Il vuotamento dei contenitori dovrà avvenire in modo da garantirne il buono stato, evitando di recare danni ai contenitori stessi.

Dopo lo svuotamento, il contenitore dovrà essere ricollocato nella posizione iniziale, avendo cura di fissare l'ancoraggio/la frenatura del contenitore, ove previsto.

Qualora un contenitore venga danneggiato in fase di raccolta o durante il suo riposizionamento o venga trovato danneggiato sarà cura dell'impresa appaltatrice darne comunicazione al Tecnico Responsabile di AIMAG o suo delegato attraverso tempestiva segnalazione, preferibilmente scritta. Eventuali rotture da imputarsi esclusivamente ad un non corretto uso da parte dell'impresa appaltatrice saranno contestate alla stessa e l'onere del relativo intervento manutentivo sarà addebitato all'impresa medesima.

Le conseguenze penali e civili di eventuali incidenti causati da errate collocazioni dei suddetti contenitori, saranno di responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all'impresa appaltatrice eventuali limitazioni al traffico. Sarà onere dell'impresa appaltatrice garantire il servizio in tutti i punti di raccolta nel rispetto delle limitazioni suddette.

Nel caso di limitazioni al traffico non segnalate dalla Stazione Appaltante è obbligo dell'impresa appaltatrice comunicarlo al Tecnico Responsabile di AIMAG al fine di definire le modalità di raccolta nella zona in oggetto.

Gestione della non conformità del rifiuto esposto

Il personale dell'impresa appaltatrice non deve mai miscelare tipologie diverse di rifiuto.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà controllare la qualità del rifiuto e non raccogliere rifiuti non conformi. In tali casi, sarà cura degli addetti al servizio segnalare la non conformità ad AIMAG, che potrà chiedere di apporre sullo stesso un apposito adesivo o volantino segnalante la difformità. Le segnalazioni di non conformità dovranno pervenire al Tecnico Responsabile di AIMAG quotidianamente, via e-mail o tramite compilazione di apposito Form online (previa formazione da parte del Tecnico AIMAG di riferimento), al fine di poter gestire in maniera corretta eventuali segnalazioni dell'utente.

L'impresa appaltatrice dovrà raccogliere, senza ulteriore compenso, anche i rifiuti che per eccedenza della produzione, fossero depositati all'esterno dei contenitori o esposti in contenitori diversi da quelli forniti dalla Stazione Appaltante (coperchio di colore verde). Tali rifiuti dovranno essere compatibili con la tipologia di rifiuto che si sta raccogliendo e, qualora non lo fossero, non andranno raccolti in quanto non conformi.

A conclusione delle operazioni di raccolta, l'area circostante deve risultare perfettamente pulita. Si precisa che per i suddetti casi l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante l'eccedenza della produzione che è stata raccolta in modo da permettere l'intervento del personale AIMAG per gestire i rapporti con l'utenza.

Rimane inteso che per le segnalazioni più urgenti e delicate, è obbligatoria la segnalazione telefonica nell'immediatezza dell'evento al Tecnico Responsabile di AIMAG o suo collaboratore.

Gestione di eventuali mancati ritiri

Al presentarsi di una o più segnalazioni di mancato ritiro da parte degli utenti, al fine di evitare possibili inconvenienti di ordine igienico-sanitario, ambientale e paesaggistico, nonché organizzativo e funzionale, AIMAG S.p.A. richiederà all'impresa appaltatrice il recupero dei mancati ritiri segnalati, che dovrà avvenire entro un certo limite temporale rispetto alla data di raccolta prevista a calendario. Come indicato dal Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), il tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi è pari a 48 ore per le raccolte con frequenza maggiore o uguale a una volta a settimana (Servizi Aggiuntivi in zone Urbane o Centro Storico e Servizi Aggiuntivi Plus); 72 ore per le raccolte con frequenza quindicinale (Servizio Standard in zone Centro Storico e Servizi Aggiuntivi in zone Foresi); entro 5 giorni per le raccolte con frequenza mensile (Servizio Standard in zone Urbane o Foresi).

La richiesta arriverà, di norma, sul sistema informativo di gestione di cui verrà fornito accesso all'impresa appaltatrice da parte di AIMAG S.p.A. (così come meglio specificato nel paragrafo *"SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE FLOTTA MEZZI E SISTEMA DI CONTROLLO (SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE)"*).

Il Tecnico referente dell'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di gestire quotidianamente i disservizi caricati sul sistema informativo di gestione, organizzando il recupero delle mancate raccolte e provvedendo a inserire esito (positivo o negativo) dell'intervento e a chiudere le rispettive segnalazioni. In casi più rari, la richiesta potrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica e, in casi di urgenza, anche telefonica. In questi casi, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante l'avvenuto recupero.

La Stazione Appaltante può richiedere all'impresa appaltatrice di documentare, anche attraverso fotografie, situazioni di esposizione tardiva del rifiuto, al fine di risolvere casi di cui sopra.

Nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto per richieste d'intervento di tale natura purché il numero sia contenuto nella misura di 1 ogni 100 utenze servite per turno di raccolta. Qualora alla richiesta di recupero di un mancato ritiro l'impresa appaltatrice non ottemperasse nei tempi sopracitati, alla stessa verrà applicata una sanzione pecuniaria prevista nel presente Capitolato al successivo art. 27 lettera A).

Orari e giorni di servizio

Il servizio verrà eseguito, di norma, dalle prime ore del mattino secondo le disposizioni ed orari compatibili con le esigenze della Stazione Appaltante, per concludersi con la completa raccolta di tutto il rifiuto esposto.

L'orario di servizio sarà organizzato in modo da effettuare le operazioni di raccolta non prima delle ore 6.00 e non oltre le ore 18:00 (dal lunedì al venerdì l'ultimo conferimento presso l'impianto di destinazione finale è possibile entro le ore 17:15, mentre nella giornata di sabato l'ultimo conferimento presso l'impianto di destinazione finale è possibile entro le ore 12:45).

AIMAG si riserva la facoltà di modificare, durante il corso dell'affidamento, gli orari di inizio e fine servizio sul territorio.

La raccolta potrà essere effettuata nei giorni dal lunedì al sabato compresi.

Le festività infrasettimanali sono considerate, salvo diversa disposizione di AIMAG, giorno lavorativo con turno di lavoro ridotto alla sola mattina. L'impresa appaltatrice dovrà comunque verificare eventuali modifiche degli orari di apertura degli impianti di destino ed organizzare il lavoro di conseguenza.

Nel caso di due festività consecutive, una sarà considerata lavorativa a tutti gli effetti.

Le festività del 1° Gennaio, 1° Maggio, 25 Dicembre non sono considerate giorno lavorativo.

In questi casi i servizi previsti andranno anticipati (al massimo di un giorno lavorativo) o posticipati (al massimo di due giorni lavorativi). La pianificazione degli anticipi/posticipi dei servizi dovrà essere inserita nel calendario di raccolta.

Calendario di raccolta

L'impresa appaltatrice dovrà seguire, per l'espletamento del servizio nei Comuni dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e nei Comuni dell'Unione delle Terre d'Argine un calendario di raccolta di cui all'Allegato A, per i rifiuti oggetto del servizio rispettando le modalità di raccolta definite nel presente Capitolato.

I territori comunali oggetto del presente appalto sono stati suddivisi in zone di raccolta che, di norma, corrispondono a un calendario di raccolta, salvo alcune eccezioni dove più zone di raccolta si riferiscono a un solo calendario.

L'impresa dovrà ritirare completamente i rifiuti oggetto del servizio in ogni punto di raccolta indicato nelle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante.

In caso di necessità la Stazione Appaltante potrà comunque procedere a variazioni (di limitata entità) del programma stabilito anche con un preavviso di 24 ore.

La Committente si riserva, quindi, la facoltà di modificare in qualsiasi momento, la logistica dei percorsi di raccolta e i giorni di vuotamento senza che questo comporti oneri aggiuntivi.

Conferimento presso gli impianti destino

L'impresa appaltatrice provvederà alla raccolta, al trasporto e al conferimento presso le strutture indicate da AIMAG S.p.A. ovvero all'impianto di compostaggio rifiuti organici di proprietà AIMAG S.p.A. sito in via Valle, 21 - 41012 Fossoli di Carpi (MO).

Se durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovessero subentrare casi in cui non fosse possibile effettuare gli scarichi presso i siti indicati da AIMAG S.p.A., sarà compito della Stazione Appaltante indicarne di alternativi scelti entro un raggio massimo di 40 Km dall'impianto sopra indicato e comunque mediante un criterio di prossimità.

Resta inteso che all'impresa appaltatrice non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo o indennità di sorta per gli eventuali maggiori costi di trasporto, derivanti dal cambio di destinazione finale dei rifiuti.

Per distanze eccedenti i 40 km, invece, sarà riconosciuto un importo di 0,25 €/ton/km.

Danni alle proprietà durante lo svolgimento del servizio

I danni provocati a recinzioni, muretti, pavimentazioni o di diversa natura, a proprietà private o pubbliche, saranno a totale carico dell'impresa, che dovrà provvedere al ripristino entro un termine massimo di 30 giorni e comunque a discrezione della Stazione Appaltante.

L'impresa appaltatrice dovrà avvisare la parte lesa del danno provocato e dovrà, entro 12 ore, dare comunicazione scritta al Tecnico Responsabile di AIMAG o suo collaboratore dell'avvenuto incidente, annotando l'ubicazione precisa, la data, l'ora, l'automezzo utilizzato, gli estremi dell'autista e dell'eventuale utente.

Dovrà altresì riferire ad AIMAG l'avvenuto ripristino.

In ogni caso AIMAG si riserva il diritto di intervenire ripristinando quanto danneggiato e successivamente addebitare all'impresa il relativo costo.

MEZZI ED ATTREZZATURE

1. L'impresa appaltatrice dovrà dotarsi per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto di personale, mezzi ed attrezzature adeguate, sia per qualità che per numero, alla tipologia dei servizi da svolgere; i mezzi e le relative attrezzature da impiegare dovranno essere idonei alla movimentazione dei contenitori (come specificato al successivo punto 2) e alle caratteristiche delle strade urbane ed extraurbane da percorrere nel normale giro di raccolta, in considerazione della tipologia del servizio e delle prescrizioni riportate nell'allegato 1 punto 2 "*Modalità e frequenza di raccolta*". I mezzi dovranno inoltre essere tali da garantire l'integrità degli imballaggi in vetro (E.E.R. 15 01 07) evitandone, per quanto possibile, la frantumazione durante tutte le fasi del servizio. A tale scopo, dovrà essere ridotto al minimo l'utilizzo di qualsiasi forma di costipazione durante i turni di lavoro. La dotazione minima dei mezzi dovrà comprendere almeno n. 8 vasche con costipatore (durante il turno di lavoro il costipatore va utilizzato solo per quelle poche volte che servono a garantire la distribuzione uniforme del carico – non sincronizzato con l'Alza Volta Bidoni). A seguito dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante si riserva di comunicare, per quanto non qui specificato, per ciascun mezzo impiegato, il peso netto massimo che garantisca il riempimento senza utilizzo dell'attrezzatura. Nel caso in cui il peso pattuito venga superato con una tolleranza pari al 5%, AIMAG S.p.A. procederà all'applicazione della penale prevista al successivo art. 27.
2. Tutti i mezzi dovranno comunque essere dotati di attrezzature idonee alla movimentazione dei contenitori; esse devono prevedere un dispositivo "alza-vuota contenitori" con modalità di aggancio frontale a pettine per vuotare i carrellati di volumetria inferiore e uguale a 360 litri.
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante adottare sistemi di identificazione dei contenitori da installare sui mezzi dell'impresa appaltatrice. In tal caso i costi saranno sostenuti da AIMAG stessa.
4. Qualora la Stazione appaltante intendesse adottare sistemi di identificazione dei contenitori sarà obbligo dell'impresa appaltatrice di svolgere le attività oggetto del presente Capitolato con il dispositivo di cui al punto 3 sempre attivo.
5. L'impresa appaltatrice è tenuta ad utilizzare mezzi ed attrezzature atti ad evitare la dispersione del materiale raccolto compresi i liquidi, durante la fase di raccolta e trasporto.
6. Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio dovranno portare chiaramente le seguenti indicazioni:
 - Logo e marchio di "AIMAG S.p.A".;
 - La dicitura "Servizi per conto di AIMAG S.p.A.";
 - Nominativo della Ditta che esegue il servizio;
7. I mezzi indicati dovranno avere, per almeno il 30%, motorizzazione non inferiore a Euro 6 o alimentazione ibrida, a metano o gpl; ai fini della verifica del requisito in questione, in sede di offerta, i concorrenti dovranno allegare le carte di circolazione dei mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio da cui si evincano le caratteristiche dei mezzi utilizzati, il numero di targa e anno di immatricolazione, la tipologia di alimentazione, la regolarità dei collaudi annuali ed il rispetto di ogni eventuale norma che regola il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, unitamente all'indicazione se il parco mezzi è proprio, in leasing o a noleggio. Laddove il parco mezzi sia in leasing o a noleggio, alle carte di circolazione ed alle schede tecniche dei mezzi messi a disposizione va allegata copia dei relativi contratti.
8. Ogni variazione dell'elenco che dovesse intervenire in corso d'esecuzione dovrà essere

comunicata preventivamente ad AIMAG con almeno sette giorni lavorativi di anticipo sull'effettivo utilizzo del mezzo. AIMAG si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio del servizio rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento delle attività in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.

9. Durante lo svolgimento dei servizi, i mezzi utilizzati dovranno avere a bordo la seguente documentazione:
 - a) Copia dei certificati di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in corso di validità e corredata, ove prevista, dell'appendice sulle garanzie finanziarie;
 - b) Copia del bollettino di versamento annuale dei diritti di iscrizione all'Albo dell'anno in corso;
 - c) Copia del Certificato di Autorizzazione all'Esercizio della Professione di trasportatore su strada di Merci ex art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 (REN) oppure la domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada per conto di terzi e copia della quietanza di pagamento della quota annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori.
 - d) Copia della lettera di trasmissione del bollettino del versamento annuale per l'iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori attestante l'autorizzazione al trasporto conto terzi di merci;
 - e) Copia del Contratto tra AIMAG S.p.A. e l'impresa appaltatrice; in alternativa a tale documentazione, AIMAG potrà consegnare all'Impresa un documento sostitutivo nelle forme dell'atto notorio;

L'impresa dovrà essere munita di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente relativamente al trasporto rifiuti. In caso di esonero dalla compilazione del formulario, cosa che dovrà comunque essere concordata con il Tecnico Responsabile di AIMAG o suo collaboratore, la ditta dovrà produrre documenti di trasporto così come indicati da AIMAG, annotando correttamente tutte le eventuali informazioni richieste.

10. Il servizio dovrà essere continuativo per la durata dell'intero rapporto contrattuale.
11. Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisti e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, nell'ambito delle disposizioni impartite dal personale tecnico-operativo di AIMAG S.p.A.
12. L'impresa appaltatrice dovrà essere dotata di personale esperto (conduzione automezzi).
13. L'impresa dovrà provvedere all'approvvigionamento del carburante per tutti i mezzi impiegati.
14. Se durante le fasi di carico si verificasse una dispersione accidentale di rifiuti sul suolo, l'impresa appaltatrice dovrà effettuare la raccolta e la pulizia dell'area interessata (anche mediante lavaggio), senza oneri aggiuntivi per AIMAG, informando il referente aziendale.
15. Se durante il servizio si verificasse una dispersione di liquidi derivante da una rottura del mezzo in genere, l'impresa appaltatrice dovrà intraprendere entro massimo 30 minuti dall'accaduto, le operazioni di bonifica dell'area interessata mediante l'utilizzo di materiale assorbente, senza oneri aggiuntivi per AIMAG, informando il referente aziendale. La successiva raccolta di quanto prodotto dovrà avvenire in accordo con la Stazione Appaltante.
16. L'impresa dovrà rispettare tutte le leggi in materia di sicurezza, ad esempio D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e nel rispetto della "Direttiva macchine".
17. È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di installare sugli automezzi utilizzati dalla stessa o da eventuali subappaltatori di un sistema di monitoraggio satellitare dei mezzi (composto da BlackBox ed eventuali altri componenti a bordo cabina) collegato a sensori di bordo. Tale sistema dovrà essere in grado di permettere il controllo delle attività espletate nel territorio servito nonché la restituzione dello stato operativo del mezzo (informazioni di minima):
 - Targa mezzo.
 - Giorno e ora inizio ritiro.
 - Giorno e ora fine ritiro.
 - Tracciamento e km percorsi.
 - Stato operativo del mezzo (fermo, in movimento, in lavorazione).

La funzione principale del sistema è di consentire la geolocalizzazione continua dei percorsi e delle direzioni degli stessi, seguiti dal mezzo durante lo svolgimento del servizio nonché l'indicazione dello stato operativo del mezzo, registrando in modo automatico i dati derivanti da GPS in una centrale web di raccolta informazioni. AIMAG S.p.A. dovrà avere la possibilità di accedere in qualsiasi momento, mediante il rilascio di apposita login e password, al servizio di centrale web per la consultazione delle informazioni relative al servizio svolto sia in tempo reale che dello storico, con possibilità di acquisizioni report in formato Excel.

18. E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di utilizzare, per i servizi di cui all'oggetto del presente Capitolato, esclusivamente mezzi dotati del dispositivo di cui sopra sempre attivo. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di controllare periodicamente, e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, lo stato di funzionamento del sistema di monitoraggio satellitare. Qualora da tale controllo dovesse risultare la presenza di uno o più mezzi privi di sistema di monitoraggio satellitare e/o dispositivo presente ma non attivo durante lo svolgimento del servizio, la Stazione appaltante si riserva di applicare la relativa penale prevista dall'Art. 27.
19. Il sistema di monitoraggio satellitare verrà fornito in comodato d'uso gratuito dalla Stazione appaltante, mentre l'installazione/disinstallazione dello stesso sarà a carico dell'impresa appaltatrice.
20. Qualunque intervento di manutenzione, aggiornamento e/o miglioria del dispositivo di cui sopra sarà a cura della Stazione appaltante.
21. È assolutamente vietata qualunque manomissione dei dispositivi installati sull'automezzo ed AIMAG si riserva la facoltà di controllarli periodicamente e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario. La volontaria manomissione dell'apparato comporterà la risoluzione immediata del contratto come previsto al successivo art. 28.

SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE FLOTTA MEZZI E SISTEMA DI CONTROLLO (SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE).

A partire dal 01/01/2023, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) ha imposto, ai sensi della Delibera 15/2022/R/RIF-ARERA, diversi obblighi di qualità tecnica del servizio di gestione dei rifiuti, per i quali dovranno essere rendicontate una serie di informazioni che andranno registrate mediante l'utilizzo di sistemi informativi di gestione dei dati ottenuti attraverso dispositivi di rilevamento fissi o mobili.

Entro la data di inizio dell'appalto la Stazione Appaltante fornirà l'impresa appaltatrice del sistema informativo di gestione, con adeguata formazione all'utilizzo del medesimo.

Tale sistema è composto da:

- un'interfaccia software (portale on-line); per permettere la configurazione di tale software l'impresa appaltatrice al momento dell'aggiudicazione dovrà fornire alcuni dati, quali elenco mezzi ed elenco dipendenti. La Stazione appaltante una volta configurato il portale fornirà le credenziali di accesso all'impresa appaltatrice.
- sistema di monitoraggio satellitare, da installare a bordo di ogni singolo mezzo utilizzato per l'espletamento dell'appalto, composto da BlackBox ed eventuali altri componenti da installare a bordo cabina (così come specificato nel precedente paragrafo "Mezzi e Attrezzature").
- applicazione informatica "APP TASKI" da installare su Smartphone/Tablet.

La Stazione appaltante fornirà l'impresa appaltatrice di apposita applicazione "APP TASKI" che dovrà essere installata su Smartphone e dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- dotato di fotocamera per la registrazione di fotografie con risoluzione di 2 megapixel o superiore;
- dotato di connessione a rete wifi;
- dotato di sistema operativo Android versione 8 o superiore;

- dotato di connessione e rete cellulare 4G o superiore.

In alternativa sarà possibile installare l'APP TASKI su Tablet, il quale dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- dotato di caricabatterie standard con connettore usb type C;
- dotato di connessione a rete wifi;
- dotato di sistema operativo Android versione 8 o superiore;
- dotato di altri protocolli di connettività quali bluetooth 4.0 e connettività 2G/3G/4G tramite SIM;
- dotato di connessione e rete cellulare 4G o superiore.

Resta inteso che, ogni operatore impiegato per il servizio oggetto del presente contratto, dovrà essere in possesso di Smartphone con l'APP TASKI installata o avere accesso al Tablet su cui è installata l'APP TASKI.

Durante tutto lo svolgimento dell'appalto sarà compito dell'impresa appaltatrice attenersi a tutte le attività connesse alla rendicontazione delle informazioni richieste dall'Autorità di Regolazione, così come comunicate durante la formazione effettuata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'appalto.

In particolare, l'impresa appaltatrice dovrà:

- garantire che il servizio venga sempre svolto solo con veicoli con sistema di monitoraggio satellitare installato e sempre attivo (così come riportato nel precedente paragrafo "Mezzi e Attrezzature" al punto 18);
- avvisare tempestivamente la Stazione appaltante qualora vi fossero dei malfunzionamenti del portale online e/o dei dispositivi hardware;
- creare l'ordine di lavoro giornaliero, costituito dall'assegnazione della risorsa tramite il portale online e dall'assegnazione del mezzo tramite lo stesso oppure l'APP TASKI;
- rendicontare attraverso l'interfaccia software (portale on-line) oppure attraverso l'APP TASKI ogni servizio svolto e confermare quotidianamente la chiusura dello stesso entro il termine dell'orario di servizio (così come riportato nel precedente paragrafo "Orari e giorni di servizio");
- nel caso in cui per cause di forza maggiore o imputabili all'impresa appaltatrice l'intera zona di servizio o parte di essa non sia completata entro il termine dell'orario di servizio (così come riportato nel precedente paragrafo "Orari e giorni di servizio"), l'impresa appaltatrice dovrà riprogrammarla entro le 24h (c.d. tempo di recupero) successive dal termine dell'orario di servizio;
- nel caso in cui la zona di servizio riprogrammata non sia completata entro le ore sopra definite, si genererà un'interruzione.
Tale interruzione dovrà essere espletata entro 24h, il cui inizio coincide con il termine del tempo di recupero.

D. PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE AL TRASPORTO DEI RIFIUTI

- 1) Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del provvedimento d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1, secondo quanto dettato dalle delibere prot. 05/CN/ALBO del 03/11/16 e prot. 08/CN/ALBO del 12/09/17 nelle quali si dettano i criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. In alternativa copia del provvedimento stesso corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la

fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche.

Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere rifiuti.

- 4) E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di verificare l'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di effettuare il trasporto.

E. IMPIANTI DI DESTINAZIONE

L'impresa appaltatrice provvederà alla raccolta, al trasporto e al conferimento della frazione oggetto del presente Appalto, presso l'impianto indicato da AIMAG:

- impianto di compostaggio rifiuti organici di proprietà AIMAG S.p.A. sito in via Valle 21 – 41012 Carpi (MO).

L'impresa appaltatrice è tenuta a consegnare all'addetto della pesa dell'impianto copia del documento di trasporto contenente le informazioni necessarie per identificare univocamente il rifiuto e il produttore.

Qualora l'impresa appaltatrice conferisca all'impianto, nel medesimo mezzo, il rifiuto raccolto in più Comuni, è obbligata a produrre un documento di trasporto per ciascun Comune in cui è stato svolto il servizio.

In questi casi l'impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare una pesatura intermedia (utilizzando eventualmente anche sistemi di pesatura dinamica a bordo di ogni veicolo) al termine della raccolta effettuata nel territorio di ogni singolo Comune, riportando il peso del rifiuto su ciascun documento di trasporto.

L'impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere tutte le copie dei documenti di trasporto ad AIMAG. Se durante lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovessero subentrare casi in cui non fosse possibile effettuare gli scarichi presso i siti indicati da AIMAG S.p.A., sarà compito della Stazione Appaltante indicarne di alternativi scelti entro un raggio massimo di 40 Km dall'impianto sopra indicato e comunque mediante un criterio di prossimità.

Resta inteso che all'impresa appaltatrice non verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo o indennità di sorta per gli eventuali maggiori costi di trasporto, derivanti dal cambio di destinazione finale dei rifiuti.

Per distanze eccedenti i 40 km, sarà riconosciuto un importo di 0,25 €/ton/km.

F. INTERVENTI NON PREVISTI

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato, l'impresa appaltatrice avrà l'obbligo di eseguirli. Il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti in apposita offerta economica.

G. CONDOTTA

L'impresa appaltatrice avrà facoltà di sviluppare il servizio nel modo che riterrà più opportuno al fine di eseguirlo perfettamente secondo i termini contrattuali e nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni tecniche contenute nel presente capitolato e dai documenti ad esso allegati e comunque nel rispetto dei regolamenti locali vigenti.

AIMAG verificherà l'esecuzione del servizio, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'impresa, si riserverà il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti, fatto salvo il risarcimento del danno a qualunque titolo subito.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente ad AIMAG tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi (ad es. abbandoni di rifiuti, conferimento al di fuori dei contenitori, capacità insufficiente dei contenitori, ...), collaborando con il personale AIMAG addetto al controllo nell'individuazione del responsabile di comportamenti scorretti.

Per garantire l'efficacia della collaborazione, AIMAG potrà istituire un sistema di messaggistica che gli operatori dovranno mettere in atto e che prevede la compilazione di un documento in doppia copia: una viene lasciata in prossimità del contenitore per la segnalazione all'utente e l'altra inviata alla Stazione Appaltante.

Al fine di uniformare i comportamenti, annualmente tutti gli operatori impegnati nel servizio dovranno partecipare ad un incontro di illustrazione dei fondamenti del servizio e di norme comportamentali e procedure operative.

L'impresa appaltatrice è tenuta a garantire la collaborazione per intervenire in occasione di convegni, seminari o riunioni a scopo informativo, propagandistico e didattico, senza addebitare alla Committente alcun costo.

H. ACCETTAZIONE, QUALITA' E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili e i materiali, da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'impresa appaltatrice che sarà, altresì, responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio.

I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno approvvigionati dall'Impresa presso fornitori di fiducia.

Resta inteso che AIMAG si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente, le persone e le cose, nonché la sostituzione di eventuali macchinari rumorosi o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il servizio non dovrà essere sospeso, neanche parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature che eventualmente dovranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche.

In particolare, l'Impresa dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, la continua disponibilità in efficienza degli automezzi utilizzati per il servizio.

Gli automezzi impiegati per il servizio dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica ed estetica, dovranno essere costantemente puliti ed igienizzati e perfettamente rispondenti alle norme di legge.

Tutti gli oneri per la corretta e regolare pulitura ed igienizzazione dei mezzi restano a carico dell'impresa appaltatrice.

I lavaggi devono essere effettuati in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni.

AIMAG si riserva insindacabilmente il diritto di non ammettere o di escludere dal servizio automezzi, mezzi d'opera ed attrezzature ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto precedente, oltre che alle normative in vigore, soprattutto in materia ambientale e sicurezza, mediante comunicazione scritta.

Detti automezzi, mezzi d'opera e attrezzature, potranno riprendere il servizio solo dopo il ripristino e la verifica del Tecnico Responsabile di AIMAG.

I. CONTROLLI DA PARTE DI AIMAG

Al Tecnico Responsabile di AIMAG, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare, Il Tecnico Responsabile di AIMAG, o suo incaricato, ha il compito di:

- Impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'impresa appaltatrice;
- Controllare, durante l'esecuzione del servizio, tramite apposita check-list, la piena rispondenza dell'operato dell'Impresa alle disposizioni previste dal presente Capitolato con particolare attenzione alle attività che garantiscono l'integrità degli imballaggi di vetro;
- Controllare, tramite il sistema informativo di gestione, che durante l'esecuzione del servizio l'impresa appaltatrice si attenga a tutte le attività connesse alla rendicontazione delle informazioni richieste dall'Autorità di Regolazione, così come comunicate durante la formazione effettuata dalla Stazione Appaltante prima dell'inizio dell'appalto.

- Vigilare sulla qualità del servizio svolto dall'impresa appaltatrice e accertarne la conformità alle buone regole dell'arte;
- Ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il Tecnico Responsabile di AIMAG ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'impresa appaltatrice per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Tecnico Responsabile di AIMAG ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Impresa.

Il Tecnico Responsabile di AIMAG potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi presentato dall'Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Art. 9 – SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

SUBAPPALTO

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del codice degli appalti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice appalti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Aimag SpA rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag SpA per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag SpA provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale indicato da Aimag SpA. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);

- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

Art. 10 – DOCUMENTI CONTRATTUALI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Fanno parte del Contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e la relazione in merito alle misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi indicati nell'allegata informativa sui rischi ai sensi del D. lgs 81/08 e s.m.i. ed ai rischi specifici propri delle attività oggetto del presente appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione, elencata di seguito, prima della sottoscrizione del contratto, pena l'annullamento dello stesso:

- a) Copia fotostatica dei libretti di circolazione degli automezzi utilizzati per il servizio posto a base di gara.
- b) Valutazione dettagliata di tutti i rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008: in particolare si richiede che vengano valutati i rischi legati alle lavorazioni svolte (estratto del DVR).
- c) Copia della polizza RCT (Responsabilità Civile verso terzi) e relativa quietanza di pagamento.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Committente, sulla base delle informazioni a lui fornite dall'appaltatore, dovrà allegare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 D. lgs 81/2008) a firma del suo titolare/legale rappresentante e del titolare/legale rappresentante dell'azienda aggiudicataria.

L'impresa appaltatrice durante la validità contrattuale dovrà fornire alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- Copia di qualsiasi variazione/modifica/aggiornamento dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei rifiuti non pericolosi di cui alla categoria 1 (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, D.M. 5/2/1998 e s.m.i, 03/06/2014 n° 120 e s.m.i, circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot. n. 1555 del 27 luglio 2007).
- Inviare ad AIMAG S.p.A. mensilmente, via e-mail (fax_cdr@aimag.it) la rendicontazione delle ore per risorsa utilizzate in ogni singolo servizio attraverso apposito modulo che la Stazione appaltante metterà a disposizione all'impresa appaltatrice (ai sensi della DGR 754 del 2012).

Art. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) Eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
- b) La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio;
- c) La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà di AIMAG, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi. A tal fine sarà a carico dell'impresa appaltatrice la predisposizione di tutte le norme di

profilassi e di prevenzione sanitaria (es: vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale dipendente.

L'impresa appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del Presente Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa vigente;

- e) L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantità sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio; detto personale dovrà essere munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Tecnico Responsabile di AIMAG; l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori, dovrà essere comunicato al Tecnico Responsabile di AIMAG prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- f) L'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc...
- g) L'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse;
- h) L'impresa appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- i) L'osservanza documentata delle disposizioni di legge in vigore sull'assunzione obbligatoria degli invalidi civili, di guerra, dei profughi, disoccupati, ecc...
- j) L'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, AIMAG accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Impresa, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà come previsto all'art 27 del presente Capitolato.

Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'impresa appaltatrice è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio a ciò derivante.

In particolare, l'impresa dovrà osservare:

- a) di tutte le leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale e le assicurazioni dei lavoratori e prevenzione infortuni;
- b) del D.lgs. 159/11 e s.m.i. in materia di antimafia;
- c) delle disposizioni in merito alla sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) di tutte le leggi relative alla gestione dei rifiuti ed in particolare il D. lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale", successive modifiche e integrazioni e D.M. 03/06/2014 n° 120 e s.m.i.;
- e) Di tutta la normativa sull'autotrasporto conto terzi di merci su strada;
- f) Del D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. relativo al Codice della strada;
- g) Del Decreto relativo al calendario divieti circolazione mezzi emesso dal Ministero dei Trasporti;
- h) L. 29 luglio 2010 N. 120: disposizione in materia di sicurezza stradale;
- i) di tutte le leggi in vigore sull'appalto di servizio;
- j) È fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della mano d'opera e CCNL.

- k) Al personale impiegato nei servizi dovrà essere applicato il **contratto collettivo nazionale DEI SERVIZI AMBIENTALI**, connesso all'attività oggetto dell'appalto. L'appaltatore potrà applicare anche un Ccnl diverso purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato in tal caso sarà tenuto a presentare dichiarazione di equivalenza delle tutele e di eventuale documentazione a supporto.

L'Impresa si obbliga all'osservanza piena e incondizionata:

- a) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- b) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione dei servizi;
- c) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'impresa appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- d) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa, i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.

1. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) sia nei confronti dell'impresa appaltatrice che subappaltatrice. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.
2. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro dall'ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà alla sospensione dei singoli pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.
3. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di AIMAG, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali, AIMAG darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute a, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa appaltatrice non può opporre eccezioni ad AIMAG, né può pretendere il risarcimento dei danni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

Art. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto delle norme del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. "valutazione rischi e corsi di formazione aziendali sicurezza sul lavoro, in particolare corso

RSPP, datore di lavoro, addetto antincendio, addetto al primo soccorso, corso RLS, formazione lavoratore" e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà inoltre essere in regola con la "Direttiva macchine" e quindi avere tutti i mezzi in utilizzo per questo servizio rispettanti la normativa vigente.

In particolare, l'impresa è tenuta a:

- a) Comunicare ad AIMAG il nominativo del proprio referente responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene del lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'impresa per i servizi oggetto dell'affidamento;
- b) compilare la relazione in merito alle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori in relazione ai rischi specifici propri dell'attività oggetto del presente appalto. Copia di tale documento timbrato e controfirmato per accettazione da parte dell'impresa deve essere allegato alla relazione e restituito al committente, unitamente ai documenti in esso indicati;
- c) sottoscrivere, tramite il proprio titolare/legale rappresentante, il documento unico di valutazione rischi da interferenze (26 D. Lgs 81/2008 e s.m.i.) da allegarsi alla convenzione.

Si sottolinea che la mancata osservanza di quanto riportato ai precedenti punti a), b), c) potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'Impresa deve predisporre e dotarsi di tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale ed eventuali terzi, comunicandole al Tecnico Responsabile di AIMAG.

AIMAG si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

L'impresa appaltatrice deve notificare immediatamente al Tecnico Responsabile di AIMAG oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori, che abbia coinvolto personale e/o mezzi di AIMAG e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa deve predisporre e trasmettere al Tecnico Responsabile di AIMAG il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

Art. 14 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

L'impresa appaltatrice è obbligata, nello svolgimento del servizio, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

L'impresa appaltatrice dovrà rendere disponibili, su richiesta del Tecnico Responsabile AIMAG, tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro di carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc...)

L'impresa appaltatrice deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell'ambiente, comunicandole al Tecnico Responsabile di AIMAG.

L'impresa dovrà dimostrare che il personale adibito al servizio sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

AIMAG si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

L'impresa appaltatrice deve notificare immediatamente al Tecnico Responsabile di AIMAG oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione dei lavori che abbia coinvolto personale e/o mezzi di AIMAG e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'impresa appaltatrice deve predisporre e trasmettere al Tecnico Responsabile di AIMAG il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi.

Art. 15 –RIASSORBIMENTO E CLAUSOLA SOCIALE

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore.

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare il rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, relativamente al subentro nella gestione e al rapporto di lavoro del personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Federambiente. Il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

L'impresa subentrante dovrà assumere ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, dal giorno iniziale della nuova gestione tutto il personale in forza addetto in via ordinaria allo specifico appalto, il quale alla scadenza effettiva del contratto d'appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti all'inizio della nuova gestione. Si allega al presente l'elenco del personale dipendente fatto pervenire dall'impresa cessante. Al fine delle predette assunzioni, sono utili eventuali variazioni dell'organico, di cui al precedente capoverso intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, qualora l'impresa cessante abbia provveduto a sostituire il personale cessato dal servizio con personale assunto a tempo indeterminato.

L'impresa cessante e subentrante dovrà provvedere a tutti gli adempimenti imposti dall'art. 6 del CCNL dei Servizi Ambientali.

Il rapporto di lavoro del personale assunto ex novo dall'azienda subentrante, nella gestione dell'appalto, è regolato integralmente dal C.C.N.L. dei servizi ambientali.

In caso di impossibilità di riassorbimento, si applicano le misure previste per gli ammortizzatori sociali.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'apposito allegato ai documenti di gara.

L'impresa dovrà, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 e meglio specificato nel bando e disciplinare, a cui si rinvia.

Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITA'

La Stazione Appaltante provvede al controllo della rispondenza dell'operato dell'impresa su quanto contenuto nel presente Capitolato, avvalendosi di proprio personale nonché soggetto appositamente formati e designati che agiscono in nome e per conto della Committente, sotto il controllo e la responsabilità di quest'ultima.

I controlli verranno eseguiti attraverso la compilazione di apposita check list, in qualunque momento, anche senza preavviso.

La check list potrà essere corredata anche da documentazione fotografica, video e qualsiasi altro strumento che permetta la rilevazione di eventuali inadempienze o incongruità nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

La check list, nel caso venisse rilevata una situazione di inadempienza, verrà inviata all'impresa appaltatrice tramite PEC, la quale dovrà restituirla alla Committente, attraverso il medesimo canale, controfirmata per presa visione.

L'impresa potrà trasmettere eventuali controdeduzioni entro e non oltre 2 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

Alla verifica di conformità, nei casi e secondo le modalità specificate al successivo art. 27, potrà far seguito l'applicazione di penali economiche.

Art. 17 – LINGUA

L'impresa dovrà utilizzare la lingua italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la Stazione Appaltante.

Art. 18 – RISERVATEZZA

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dalla Committente, per lo svolgimento del servizio. L'impresa appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie, relative ai luoghi in cui dovrà svolgersi il servizio, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 19 – CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dal bando e dal Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all' *"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' *"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è

calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subcontraenti
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/condotture/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad Aimag almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

Art. 20 – PAGAMENTI

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso AIMAG S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si interderà per legge non emessa e non sarà accettata da AIMAG S.p.A. Si precisa che AIMAG è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il pagamento del corrispettivo dovrà essere fatturato con cadenza **mensile**, previo nulla osta del Tecnico Responsabile di AIMAG.

Il pagamento delle singole fatture avverrà a **120 gg.** data fattura fine mese a mezzo bonifico su C/C bancario del prestatore d'opera sulla base del numero di utenze servite.

Il numero di utenze servite sarà aggiornato ogni 3 mesi.

Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

Art. 21 – ANTICIPAZIONI

All'Impresa appaltatrice non verrà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente il servizio.

Art. 22 – EVENTUALI SERVIZI E PROVVISI IN ECONOMIA

Qualora vi fossero necessità straordinarie legate ad interventi imprevisi e/o urgenti l'impresa appaltatrice ha il dovere di assicurare la propria immediata disponibilità al servizio, sulla base dei prezzi offerti, nell'ambito delle disposizioni impartite dal Responsabile Servizio Raccolta e Trasporto o suo collaboratore.

Art. 23 – REVISIONE PREZZI

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui l'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma di scrittura privata.

Tale scrittura privata, relativa ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione. Saranno invece a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette ed indirette inerenti e conseguenti al contratto, stesura dei documenti in originale e copie, spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Stazione Appaltante, spese di notifica e simili.

Art. 25 – TRATTE E CESSIONI DEL CREDITO

AIMAG S.p.A. non accetterà tratte e/o cessione di credito.

Art. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 27 – INADEMPIENZE E PENALITA'

A) INADEMPIENZE E PENALITA' OPERATIVE

AIMAG S.p.A. notificherà per iscritto all'impresa appaltatrice tutti gli eventuali ritardi ed interruzioni che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi di cui all'art. 1.

Qualora si verificassero interruzioni o ritardi nello svolgimento dei servizi previsti, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, AIMAG, **dopo un primo richiamo scritto** tramite apposito Modello di Segnalazione Inadempienze (MSI) potrà:

- a) svincolarsi dai rapporti contrattuali con l'impresa appaltatrice;
- b) applicare le seguenti penali:

VIOLAZIONE	IMPORTO (€)
Mancata effettuazione servizio raccolta completo.	€ 3.000,00
Ritardata od omessa raccolta rifiuti per cause imputabili all'impresa appaltatrice (per singola utenza).	€ 200,00
Mancato ritiro: omesso intervento di recupero richiesto o eseguito oltre il termine previsto delle 24 ore successive alla richiesta (per singola utenza).	€ 400,00
Inadempienza alle norme igieniche e di decoro nell' esecuzione del servizio.	€ 150,00
Mancata o incompleta pulizia nei punti di conferimento (per singola utenza).	€ 150,00
Mancata applicazione delle misure di sicurezza o dell'utilizzo dei D.P.I. (per singola contestazione).	€ 500,00
Riposizionamento errato di un contenitore (qualora previsto) o danneggiamento dello stesso durante lo svuotamento.	€ 100,00
Omessa segnalazione di un contenitore (qualora previsto) danneggiato o malfunzionante.	€ 100,00
Mancata trasmissione dei dati o delle informazioni come da richieste del capitolato entro i termini fissati.	€ 200,00
Irregolarità commesse dal personale dipendente dello stesso, per scorretto comportamento di questo verso il pubblico.	€ 500,00
Danneggiamento/rottura del contenitore (qualora previsto) imputabile ad errato utilizzo dell'operatore della Ditta appaltatrice.	€ 200,00
Utilizzo di mezzi sprovvisti di sistema di monitoraggio satellitare e/o non attivo (per singolo giorno di servizio svolto).	€ 50,00
Mancato rispetto del peso netto massimo indicato nelle istruzioni operative fornite da AIMAG S.p.A. (per singola contestazione) come previsto all'art. 8, lettera C, paragrafo "MEZZI E ATTREZZATURE"	€ 700,00
Utilizzo improprio del costipatore tale da causare eccessiva frantumazione degli imballaggi di vetro (per singola contestazione). AIMAG, inoltre, si riserva la facoltà di addebitare gli eventuali danni causati dal mancato contributo ricevuto dai Consorzi di Filiera.	Fino alla 3° contestazione € 500,00
	Oltre la 3° contestazione € 1.000,00
Utilizzo di un mezzo dotato di sistema di compattazione (per singola contestazione). AIMAG, inoltre, si riserva la facoltà di addebitare gli eventuali danni causati dal mancato contributo ricevuto dai Consorzi di Filiera.	€ 1.000,00

Le suddette penali saranno emesse da AIMAG S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Fermo restando l'applicazione delle suddette penali, l'Appaltatore è tenuto a risarcire e manlevare il Committente, da qualsiasi mancato introito, danno, indennizzo, conseguente ad analisi e controlli effettuati da parte del Consorzio Co.Re.Ve. sulla frazione del frantumato e derivanti da inadempienze di quanto previsto dal presente CSA, riconducibili alla condotta dell'Appaltatore.

B) INADEMPIENZE E PENALITA' AMMINISTRATIVE

AIMAG S.p.A. ha la facoltà di rivalersi nei confronti dell'impresa appaltatrice, applicandole le seguenti penali:

- € 200,00 per ogni inosservanza delle disposizioni previste al precedente art. 10.

Le suddette penali saranno emesse da AIMAG S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

C) INADEMPIENZE PER MANCATO PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine summenzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

Art. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AIMAG si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- 1) Per interruzione ingiustificata del servizio;
- 2) In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 3) In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- 4) Grave inadempimento;
- 5) In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- 6) In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- 7) In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- 8) In caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- 9) In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello **Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;**
- 10) Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa appaltatrice oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% dell'importo del contratto. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione del relativo importo, da parte della Stazione Appaltante, dalle somme dovute all'impresa appaltatrice in relazione alla prima erogazione utile.
- 11) Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- 12) Nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
- 13) L'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- 14) In caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni **debitamente accertate e contestate** compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- 15) In caso di inosservanza da parte dell'Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi

agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad AIMAG a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti all'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

E' in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Art. 29 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 30 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto che non si siano potute definire in via amministrativa a norma del precedente comma, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 31 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 32 – CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chiamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da Aimag in esecuzione del D.Lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

Art. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi

pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

Art. 34 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.